ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONFERITA DALL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, IN MATERIA DI DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI E DI INVESTIMENTI DEGLI STESSI IN CAMPO IMMOBILIARE

# Art. 15

## Criteri di assegnazione in locazione delle unità immobiliari e determinazione dei canoni

Gli enti garantiscono un'adeguata informazione pubblica sulle disponibilita' delle unita' abitative da locare, in particolare tramite la pubblicazione obbligatoria delle medesime disponibilita' sul foglio annunci legali della provincia e sull'albo pretorio dei comuni, la trasparenza e congruita' di oggettivi criteri di assegnazione e la loro verificabilita', in particolare con riferimento, nell'area degli immobili non di pregio, alle condizioni reddituali del nucleo familiare, alla composizione dello stesso e a particolari situazioni di bisogno socialmente rilevanti. La specificazione dei criteri di assegnazione di cui al comma 1, ivi comprese le normative speciali a favore dei nuclei familiari in particolare condizione di bisogno, sono definite con apposita circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esaminata ed approvata dal Consiglio dei Ministri. Nella medesima circolare vengono forniti criteri generali, anche a seguito di indicazioni elaborate dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare, per la individuazione degli immobili di pregio per i quali elevare i canoni e vengono altresi' definite le forme di partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei conduttori alla individuazione degli immobili di pregio e alla definizione dei relativi canoni. Per la restante parte del patrimonio, ugualmente tramite il confronto con le medesime associazioni, saranno determinati criteri di applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. In sede di definizione da parte degli enti dei rapporti contrattuali con le societa' di gestione di cui all'art. 3, e' prevista l'applicazione delle norme e dei criteri definiti in attuazione dei precedenti commi. Per rendere omogenea la gestione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gli enti definiscono, anche sulla base di schemi uniformi predisposti dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare, appositi accordi di collaborazione che, fra l'altro, assicurino:

a) l'unificazione della modulistica per quanto in particolare riguarda le domande di locazione, i contratti tipo di locazione, le ricevute di deposito cauzionale;

b) l'uniformita' delle regole di adeguamento dei canoni, di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in stretta conformita' a quanto previsto dalla legge e dagli accordi in materia;

c) la messa a disposizione di immobili al fine di favorire il trasferimento da immobile ad immobile dei conduttori non in grado di sostenere i canoni degli immobili di pregio;

d) la predisposizione di misure a favore dei cittadini anziani ultrasessantacinquenni, dei nuclei familiari in cui siano presenti soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, giovani coppie. Per le finalita' e con il procedimento di cui al comma 4, gli enti possono altresi' definire:

a) la formazione di elenchi unificati dei conduttori;

b) la costituzione di anagrafi unificate del patrimonio immobiliare e dei conduttori, con lo scopo di consentire il controllo sulle assegnazioni, la verifica delle condizioni reddituali ed evitare duplicazioni di assegnazione. Restano ferme le disposizioni dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e ogni altra disposizione di legge statale o regionale che prevede la destinazione a favore di appartenenti alle Forze di polizia di unita' abitative di proprieta' di enti pubblici che gestiscono forme di assistenza e di previdenza. Gli enti provvedono alla locazione delle unita' immobiliari ad uso diverso dall'abitativo nel rispetto delle esigenze di adeguata informazione pubblica sulle disponibilita' nonche' di trasparenza di cui al comma 1, definendo i canoni secondo le modalita' di cui al comma 2, ultimo periodo.

Versione in vigore dal 17 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare |
| Estremi | Decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 |
| Titolo | II — Disposizioni transitorie e finali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1996 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-104-1996/art-15-criteri-di-assegnazione-in-locazione-delle-unita-immobiliari-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it